# Contratto di assicurazione assistenza



# Fascicolo Informativo

Modello: FI-0003-958-716-22072016

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- Nota Informativa comprensiva del Glossario
- Condizioni di assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311 allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000 i.v. Iscritta Albo imprese di assicuraz. n.1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01





# Servizio Clienti

Pronto Allianz — 800-68-68



Allianz S.p.A. - Sede legale L.go Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311 allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. soc. euro 403.000.000 i.v. Iscritta Albo imprese di assicuraz. n.1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi assic.n.018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

# Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.



# Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

#### 1. Informazioni Generali

# ■ Denominazione sociale e forma giuridica dell'Impresa assicuratrice

Allianz S.p.A., Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco (Germania)

#### Sede legale

Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).

Recapito Telefonico: 800.68.68; Sito Internet: www.allianz.it; Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it; allianz.spa@pec.allianz.it.

#### Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398 ed iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00152 e all'Albo Gruppi Assicurativi n. 018.

#### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

#### Informazioni Patrimoniali

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 3399 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 2335 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 158,80% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2015.

Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet www.allianz.it.



# Informazioni sul contratto

#### Rinnovo del contratto

AVVERTENZA: il contratto, in assenza di disdetta inviata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata, almeno 15 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che la copertura assicurativa cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'Articolo 1901 c.c., secondo comma. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica dell'Articolo 2 "Durata e proroga della copertura assicurativa" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

# 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni

## Coperture assicurative

Il presente contratto offre una serie di prestazioni di assistenza per i locali nei quali si svolge l'attività dichiarata, riportate di seguito in via schematica:

- ASSISTENZA LOCALI ATTIVITA' DICHIARATA;
- ALTRE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA;
- ASSISTENZA CYBER-DATI INFORMATICI.

Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli 9 "Chi e Cosa assicuriamo" e 10 "Le prestazioni della copertura assicurativa" presenti nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

## Limitazioni ed Esclusioni

**AVVERTENZA**: il contratto prevede una serie di limitazioni ed esclusioni, nonché ipotesi di sospensione della copertura assicurativa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli 11 "Le esclusioni della copertura assicurativa" e 12 "Delimitazioni e Precisazioni", presenti nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.



AVVERTENZA: nel contratto le prestazioni vengono erogate entro certi limiti. Per maggior dettaglio sull'ambito di applicazione di tali limiti si rinvia all'Articolo 10 "Le prestazioni della copertura assicurativa" presente nella Sezione OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

#### Esemplificazione dell'applicazione dei limiti della copertura:

Invio di un artigiano (es. fabbro); si garantiscono le spese relative al costo sia dell'uscita dell'artigiano, sia delle prime due ore di manodopera, sino ad un massimo di euro 300. Eventuali somme eccedenti restano a carico dell'Assicurato.

#### 4. Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio

**AVVERTENZA**: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 c.c. Per maggior dettaglio si rinvia all'Articolo 6 "Dichiarazioni inesatte od omissioni" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

#### 5. Aggravamento e Diminuzione del rischio

Tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una diminuzione dello stesso, devono essere tempestivamente comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall'Assicurato. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli 3 "Modifiche della copertura assicurativa", 4 "Aggravamento del rischio" e 5 "Diminuzione del rischio" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.

#### Esemplificazione

**AVVERTENZA**: data la natura della copertura assicurativa (Servizi di Assistenza) offerta dal contratto, non sono configurabili esemplificazioni di aggravamento e/o diminuzione del rischio.

#### 6. Premi

Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione dell'Impresa al verificarsi del sinistro.

Il premio, determinato per periodi di assicurazione di un anno, viene corrisposto con periodicità mensile, ferma la facoltà del Contraente di scegliere una diversa periodicità di pagamento, nell'ambito di quelle ammesse dall'Impresa.

Per il primo pagamento mensile e per il pagamento con frazionamento diverso dal mensile, il Contraente può utilizzare i sequenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

AVVERTENZA: in caso di periodicità di pagamento mensile, dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto mediante procedura SDD (SEPA Direct Debit) e sono dovute tutte le mensilità per aver diritto alla prestazione assicurativa. A tale scopo il Contraente autorizza l'Impresa ad addebitare i premi sul rapporto di conto corrente intrattenuto con la propria Banca, i cui estremi vengono comunicati all'Impresa con la sottoscrizione di apposita delega SDD.

La periodicità mensile del premio ha un valore addizionale del 4,5%.

### 7. Adeguamento del Premio

Le prestazioni relative ai Servizi di Assistenza forniti con il presente contratto non sono soggette ad adeguamento del premio.

# 8. Diritto di Disdetta e di Recesso

## Diritto di disdetta

AVVERTENZA: il contratto ha durata annuale e le Parti hanno la facoltà di esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nello stesso, inviando lettera raccomandata nei termini e con le modalità disciplinate all'Articolo 2 "Durata e proroga della copertura assicurativa" delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, cui si rinvia per maggior dettaglio.



#### 9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Articolo 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

#### 10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto, di scegliere una legislazione diversa.

L'Impresa propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

# 11. Regime Fiscale

Secondo le vigenti disposizioni di legge, l'aliquota fiscale applicata è il 10 % sul premio imponibile di tutte le prestazioni.



# Informazioni sulle Procedure Liquidative e sui Reclami

#### 12. Sinistri - pagamento dell'indennizzo

**AVVERTENZA**: il presente contratto prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed eventuali spese per l'accertamento del danno. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica dell'Articolo 14 "Obblighi" presente nella Sezione NORME IN CASO DI SINISTRO.

#### 13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e-mail) a Allianz S.p.A. - Pronto Allianz Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, 20122 Milano - Indirizzo e-mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami.

Qualora il Contraente/Assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/Assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il Contraente/Assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il Contraente/Assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al Contraente/Assicurato stesso.

# 14. Arbitrato

## Ricorso all'Arbitrato

Non è prevista la facoltà delle Parti di fare ricorso all'Arbitrato.



Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Allianz S.p.A.

bluptet finder

Lorella Sdrigotti Roberto Giordano



# **GLOSSARIO**

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa.

Attività dichiarata: l'attività o le attività dichiarata/e nella Scheda tecnica di modulo.

Centrale Operativa: la struttura di AGA Service Italia S.c.a.r.I., tramite la quale l'Impresa presta i Servizi di Assistenza.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Impresa: Allianz S.p.A.

Indennizzo/Indennità somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Scheda tecnica di modulo: documento riepilogativo della copertura assicurativa allegato al contratto di assicurazione.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.



Allianz S.p.A. - Sede legale L.go Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311 allianz. spa@pec. allianz.it - CF, P.IVA, Reg. imprese Trieste n. 05032630963 - Cap. soc. euro 403.000.000 i.v. Iscritta Albo imprese di assicuraz. n.1.0103-2 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi assic.n.018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

# Condizioni di assicurazione

**AVVERTENZA**: Le Condizioni di assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza o alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.

AVVERTENZA: Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di assicurazione.

Indice

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE** 

OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

IN CASO DI SINISTRO



### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza il frazionamento mensile con SDD - Sepa Direct Debit)

Art. 1 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile mediante procedura SDD (Sepa Direct Debit ) ed è dovuto per l'intera annualità.

In caso di mancato pagamento di una singola mensilità, l'importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e la copertura assicurativa continua a produrre i propri effetti.

Diversamente la copertura resta sospesa:

- a) dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamento di due mensilità consecutive;
- b) dalle ore 24 della prima scadenza mensile successiva alla omessa tempestiva comunicazione del Contraente, in tutti i casi di modifica o di chiusura del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD.

In entrambi i casi di sospensione la copertura assicurativa produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga direttamente presso l'Agenzia tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità.

(Valido solo se selezionato in Scheda di Polizza un frazionamento diverso dal mensile, fra quelli ammessi dall'Impresa) Art. 1bis - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità.

# Art. 2 - Durata e proroga della copertura assicurativa

La copertura assicurativa scade alle ore 24 dell'ultimo giorno previsto dalla durata indicata nella Scheda tecnica di modulo. In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza, la durata della copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente.

# Art. 3 - Modifiche della copertura assicurativa

Le eventuali modifiche della copertura assicurativa devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

# Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

#### Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

# Art. 6 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa.

#### Art. 7 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa pos-sa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qua-lunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

# Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.



### OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

#### Art. 9 - Chi e Cosa assicuriamo

I servizi di assistenza di cui alla presente copertura vengono prestati in relazione ai locali adibiti all'Attività dichiarata, indicata nella Scheda tecnica di modulo.

## Art. 10 - Le prestazioni della copertura assicurativa

L'Impresa presta i servizi di Assistenza di seguito riportati tramite la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in via Ampère n. 30, 20131 Milano e sede legale in Piazzale Lodi n. 3, 20137 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione stipulata con l'Impresa provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico dell'Impresa stessa, le prestazioni previste nelle presenti Condizioni di assicurazione.

Il servizio di Assistenza prestato con la presente copertura assicurativa non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.

#### ASSISTENZA LOCALI ATTIVITA' DICHIARATA

## A) Invio di fornitori per interventi urgenti

Qualora, presso i locali adibiti all'Attività dichiarata, si verifichi un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessiti di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire, entro 3 ore dalla richiesta, delle prestazioni elencate.

- a. invio di un idraulico in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua;
- b. invio di un elettricista in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;
- c. invio di un fabbro in caso di impossibilità di accesso ai locali a seguito di Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dei locali a causa di effrazione o tentata effrazione a fissi e Infissi;
- d. invio di un vetraio in caso di danneggiamento e/o rottura accidentale di uno o più vetri dei locali adibiti all'Attività dichiarata;
- e. invio di un serrandista in caso di smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche, che rendano impossibile l'accesso ai locali adibiti all'Attività dichiarata, ovvero quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche in modo tale da non garantire la sicurezza delle stesse.

In relazione a tutte le prestazioni suindicate restano a carico dell'Impresa, per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano sia di due ore di manodopera, sino ad un massimo di euro 300 per singola prestazione ed evento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute, sino ad un massimo di euro 500 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.

# B) Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura

Nel caso di impossibilità di chiusura dei locali adibiti all'Attività dichiarata, a causa di effrazione o tentata effrazione ad Infissi o Serramenti dei locali stessi, la Centrale Operativa provvede a reperire un servizio di vigilanza sostitutiva con una o più guardie giurate, tenendone a carico i relativi costi per le prime 24 ore di piantonamento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare un servizio di vigilanza sostitutiva, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per farvi fronte autonomamente, fino alla concorrenza di euro 1.000 per evento dietro presentazione di idonea documentazione.

Sarà, inoltre, possibile per l'Assicurato prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.

In alternativa a quanto precede, e qualora le circostanze lo rendessero preferibile per l'Assicurato, la Centrale Operativa provvede all'invio immediato di un fabbro e/o falegname tenendo a proprio carico il costo dell'uscita e di 6 ore di manodopera fino alla concorrenza del massimale complessivo di euro 950 per evento e per anno assicurativo, col sottolimite di due ore di manodopera e di euro 180 per ciascun fisso od infisso riparato.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire ed inviare tempestivamente un fabbro e/o falegname, l'Impresa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita e per 6 ore di manodopera fino alla concorrenza del massimale complessivo di euro 1.000 per evento e per anno assicurativo, col sottolimite di 2 ore di manodopera e di euro 200 per ciascun fisso od infisso riparato, dietro presentazione di idonea documentazione.

Estensione di garanzia prestazioni A) e B)

La presente copertura assicurativa opera anche nel caso in cui l'Assicurato, in virtù di altri contratti stipulati con l'Impresa, fosse titolare per i medesimi locali di garanzie analoghe alle precedenti prestazioni denominate "Invio di fornitori per interventi urgenti" e "Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura".



In caso di sovrapposizione delle garanzie in corso di validità e limitatamente alle stesse, l'Impresa terrà a proprio carico anche il costo dei materiali impiegati dagli artigiani inviati dalla Centrale Operativa per interventi urgenti, fino ad un importo massimo di euro 300 per evento.

## C) Invio di un frigorista

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista in seguito a mancato/irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione dovuto a guasto elettrico del frigorifero, dell'impianto elettrico o della valvola termostatica, la Centrale Operativa invierà l'artigiano, entro 24 ore, per risolvere il problema, tenendo a proprio carico le spese fino alla concorrenza di euro 300,00 per sinistro.

Qualora la Centrale Operativa, per cause indipendenti dalla propria volontà, non potesse erogare la prestazione in tempi utili, l'Impresa provvederà a rimborsare all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita dell'artigiano fino alla concorrenza di euro 500,00 per sinistro.

#### D) Spese di Trasloco

Qualora l'Assicurato abbia contattato la Centrale Operativa per la richiesta dell'invio di un artigiano e sia necessario rimuovere mobili ed arredi dai locali adibiti all'Attività dichiarata per effettuare lavori di ripristino, l'Impresa provvede a rimborsare, dietro presentazione di regolari fatture e fino ad un massimo di euro 1.500,00 per sinistro e di euro 3.000,00 per anno assicurativo, i costi sostenuti dall'Assicurato per reperire ed ingaggiare una società di traslochi. La richiesta deve pervenire entro e non oltre 60 giorni dal sinistro ed i costi ulteriori all'attività di trasloco restano a carico dell'Assicurato.

#### E) Rientro dell'Assicurato presso i locali adibiti all'Attività dichiarata

Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia o all'estero, necessiti di rientrare immediatamente presso i locali adibiti all'Attività dichiarata, per circostanze di tale gravità da richiedere la sua presenza in loco (furto, incendio, scoppio, allagamento), la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. L'Assicurato, una volta rientrato, dovrà fornire la documentazione necessaria a giustificare la richiesta di rientro.

## ALTRE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

# A) Accesso alla rete di artigiani convenzionati

Qualora l'Assicurato debba effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali adibiti all'Attività dichiarata, può richiedere alla Centrale Operativa il nominativo di un fornitore convenzionato. Entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta, l'Assicurato verrà contattato dal fornitore al quale illustrerà le proprie esigenze e necessità in merito all'intervento.

La rete di fornitori convenzionati prevede le seguenti categorie di prestatori d'opera: elettricista, fabbro, idraulico, termo-tecnico, muratore, piastrellista, falegname, riparatore di elettrodomestici, riparatore di sistemi di telefonia, spurgatore, tinteggiatore, vetraio.

Il costo dell'intervento resta totalmente a carico dell'Assicurato, in base a tariffe di manodopera agevolate e con la garanzia minima di 3 mesi per le prestazioni eseguite.

Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00.

## B) Consulenza Specialistica

La prestazione consiste in un servizio di consulenza telefonica legale/fiscale/burocratica "di prima necessità"; la Centrale Operativa su richiesta dell'Assicurato, fissa un appuntamento telefonico con uno specialista di settore che si metterà in contatto con l'Assicurato stesso entro il giorno feriale successivo alla richiesta e fornirà un parere orientativo di primo livello.

# La prestazione opera nei casi di seguito indicati.

- a. informazioni e chiarimenti di natura giuridica relativamente a leggi e normative su fatti e situazioni della vita privata quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, proprietà della casa o dell'auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro dipendente, circolazione stradale, responsabilità civile e penale verso terzi, tutela dei consumatori, diritto all'assistenza sanitaria;
- b. informazioni e chiarimenti di natura fiscale e burocratica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, informazioni fiscali circa le imposte che gravano sugli immobili, imposte dirette, imposte indirette ed imposte di registro, informazioni su certificati civili e penali, richieste di rilascio e variazioni di documenti personali.

La prestazione è erogata col massimo di due volte per anno assicurativo dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00; l'Assicurato potrà ricorrevi ulteriormente a costi agevolati a proprio carico e senza limitazione alcuna.

## C) Noleggio veicoli commerciali a tariffe agevolate

L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni su Società di Autonoleggio convenzionate in grado di offrire veicoli commerciali leggeri a tariffe speciali e condizioni agevolate.

Ove necessario, la Centrale Operativa può prenotare direttamente a nome dell'Assicurato il veicolo indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarlo.



L'erogazione della prestazione dipende dall'effettiva disponibilità di veicoli presso la società di Autonoleggio ed avviene in conformità alle normative da questa previste.

I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato.

#### ASSISTENZA CYBER - DATI INFORMATICI

## A) Assistenza per il recupero dei dati informatici

La prestazione opera, con riguardo agli strumenti informatici destinati all'Attività dichiarata, qualora l'Assicurato non sia in grado di accedere ai propri dati informatici posti sui supporti di seguito elencati. La prestazione opera anche nelle ipotesi in cui l'impossibilità di accesso ai propri dati informatici sia causata da virus informatici o da attacchi informatici ad opera di soggetti terzi.

- hard disk non raid e di sistema operativo Microsoft, Unix, Linux e MAC non server;
- flash/stick memory presenti esclusivamente all'interno di Laptop (Computer portatili);
- attrezzatura digitale cine/foto/ottica destinati all'uso professionale.

La Centrale Operativa organizza, entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta, salvo casi di particolare complessità che richiedano una tempistica più lunga, il recupero dei dati informatici contenuti in tali supporti per il tramite di propri specialisti convenzionati in Data Recovery, con le seguenti modalità:

- organizzazione del contatto tra l'Assicurato e lo specialista;
- organizzazione della presa in consegna presso il domicilio dell'Assicurato del supporto informatico da parte di un corriere per il recapito presso lo specialista;
- organizzazione del recapito presso l'Assicurato tramite corriere del supporto danneggiato e dei dati recuperati su altro supporto o con altra modalità concordata con l'Assicurato.

Date le specificità altamente tecnologiche connaturate alla prestazione, in caso di mancato o parziale recupero dei dati, lo specialista incaricato rilascerà all'Assicurato una dichiarazione di servizio attestante l'attività professionale svolta. L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'intervento anche in riferimento alle attività di ritiro, trasporto e riconsegna del supporto informatico, fino alla concorrenza di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

## B) Reperimento di specialisti informatici per il Recupero Dati

Nel caso di eventi non coperti dalla precedente garanzia, la Centrale Operativa provvede ad indicare all'Assicurato lo specialista informatico in Data Recovery con essa convenzionato e, su richiesta dell'Assicurato stesso, organizza il contatto telefonico diretto. L'Assicurato può richiedere allo specialista la prestazione necessaria, definendo con questo i termini economici di servizio e le modalità di esecuzione del lavoro.

I costi della prestazione erogata dallo specialista a tariffe agevolate restano integralmente a carico dell'Assicurato.

#### Art. 11 - Le esclusioni della copertura assicurativa

#### L'Impresa non è obbligata in alcun caso per i danni causati da o dovuti a:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori - nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;
- atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri, e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- atti vandalici o dolosi, fatto salvo quanto disciplinato alla garanzia A) Invio di fornitori per interventi urgenti, lettera d. ed alla garanzia B) Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura;
- eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi e sommosse, terrorismo e sabotaggio;
- terremoto:
- Inondazione, Alluvione:
- eruzione vulcanica, maremoto, mareggiate, maree, eccesso di marea (acqua alta) e penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica;
- bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine e spostamenti d'aria da queste provocati.

#### Art. 12 - Delimitazioni e Precisazioni

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione, salvo che l'Assicurato non sia stato preventivamente autorizzato dalla centrale Operativa medesima.



Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della Centrale Operativa derivante dai servizi offerti dal presente contratto, si prescrive al compimento di un anno dalla data di erogazione dei servizi medesimi.

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le disposizioni della legge italiana.

La Centrale Operativa non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

## Art. 13 - La validità territoriale

La copertura assicurativa di cui al presente contratto vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

#### IN CASO DI SINISTRO

#### Art. 14 - Obblighi

Qualora l'Assicurato intenda dare avviso dell'avvenimento di un Sinistro riconducibile alle prestazioni previste nel presente contratto, deve fare denuncia telefonica alla Centrale Operativa chiamando il:

- numero verde 800/686868 dall'Italia:
- numero + 39 02 266 09 380;
- telefax +39 02 70 630 091;

### indicando con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- cognome e nome/ denominazione sociale;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- ubicazione dei locali adibiti all'Attività dichiarata per i quali si chiede l'intervento ed il numero del presente contratto;
- codice fiscale/partita IVA.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza AGA Service Italia S.c.a.r.l. Piazzale Lodi, 3 20137 Milano (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, si ricorda di:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il codice IBAN del conto corrente sul quale si chiede di effettuare il bonifico ed il proprio codice fiscale.